

E questa è una bella notizia che il Governo del Re sia autorizzato a concedere questa funzione del credito fondiario a un Istituto privato. Ma non dice che il Governo rinunzi alla facoltà di fare la stessa concessione ad altri Istituti.

Se non mi fossi trovato momentaneamente assente dall'Aula quando si approvò l'articolo primo avrei proposto che fosse modificato. Ma ad ogni modo parmi necessaria qualche dichiarazione.

Se la questione fosse ancora *sub judice*, se ci fosse dubbio se si vuole o non si vuole concedere questo privilegio, va bene; la questione si potrebbe trattare diversamente. Ma una volta che è intendimento del Governo e della Giunta di accordare questo privilegio, diciamolo chiaro, perchè in un disegno di legge di questa importanza mi pare che non sia conveniente lasciare delle reticenze, lasciare dei dubbi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

Di Belmonte. Ho chiesto di parlare perchè mi pareva che fosse il caso su questo articolo di sollevare la questione che ieri dissi che avrei sollevata sull'articolo 4; ma l'onorevole Plebano l'ha esposta con quella competenza che egli ha in questa materia, ed a me poco resta a dire sulla questione.

Quantunque le cose dette dall'onorevole Plebano sono esattissime; ma vi è qualche altra cosa da aggiungere.

L'articolo secondo che noi votammo ieri, ripete una disposizione che sarebbe oziosa perchè si sottintende sempre, cioè che nelle parti non abrogate restano pienamente in vigore le disposizioni del testo unico della legge con la quale il credito fondiario in Italia è regolato. Ora nel testo unico, all'articolo primo, si prevede il caso che il Governo conceda a Società private l'esercizio del credito fondiario, e si dà come limite minimo il capitale di 10 milioni, in modo che, si dice, non si possa concedere a Società che abbiano un capitale minore di 10 milioni.

Poi viene l'articolo secondo che parla d'Associazioni mutue di proprietari e dice che questi, purchè abbiano un capitale di 5 milioni, possono ottenere l'esercizio del credito fondiario.

Ora nell'attuale disegno di legge nè all'articolo primo, nè all'articolo secondo, nè a questo che stiamo discutendo, nè nei posteriori è abrogato in niente il primo e secondo articolo della legge del testo unico. E poichè quegli articoli, non essendo abrogati, restano in vigore, il Governo ha la facoltà di far concessioni di credito fondiario. Finchè voi non gli togliete questa facoltà, il

Governo potrà fare o non fare tali concessioni, ma la facoltà gli resterà sempre.

Ora come si viene, con l'ultimo capoverso, a supporre che questa facoltà possa esser tolta? Finchè voi dite: cesserà il privilegio accordato con la presente legge; in quanto questo può significare la concessione d'esercizio di credito fondiario, sta bene. Perciò può restare la prima parte che dice che, nel caso che non s'adempiano le condizioni imposte all'Associazione col l'ultimo capoverso dell'articolo terzo, il privilegio accordato dalla presente legge cesserà; e sta bene, perchè privilegio, un po' largamente, può essere interpretato come concessione d'esercizio di credito fondiario. Ma l'ultimo comma va modificato perchè nelle ultime due righe si legge: " e il Governo potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno anche ad altri Istituti. "

Ora voi sospendete l'applicazione della facoltà data dall'articolo 1° della legge, testo unico, del credito fondiario, senza prima averla in nessuna parte abrogata. Il primo e secondo articolo dell'attuale disegno di legge, che abbiamo votati e ai quali non mi sono punto opposto, non erano neanche necessari, perchè a quanto in essi è disposto provvede la legge del testo unico.

Si è cercato di provvedere a quello a cui era provveduto nel testo unico, alla facoltà cioè al Governo di concedere esercizio di credito fondiario a Società anonime costituite in base al nostro codice di commercio, col capitale di 10 milioni. Perchè, si disse, ora che si va a costituire un Istituto di credito con 30 milioni, con 50, con 100, non sono buone quelle facoltà. Io sosteneva che non si poteva concedere l'esercizio del credito fondiario nel Regno a Società che avessero meno di 10 milioni, ma che in base dell'articolo 1° della legge testo unico si poteva concedere a Società che avessero un capitale maggiore. I componenti la Commissione non furono del mio avviso, e quindi si fece l'articolo 1. Ne venne di conseguenza l'articolo 2, al quale non avevo ragione di oppormi, perchè non diceva che quello che si fa sempre nel diritto comune, che una legge resta in vigore finchè non è abrogata.

Ma dopo questo è chiaro che non possiamo proibire ciò che non abbiamo concesso, e non possiamo ritenere abrogata una legge che è sempre in vigore, vuol dire che il Governo avrà facoltà di usarla o no, ma non possiamo dire che sia abrogata quando effettivamente non lo è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.